

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 319 DEL 11.09.2017

OGGETTO: PATRIMONIO - CONCESSIONE PRECARIA ALL'ANPI ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA DI UN LOCALE PRESSO VILLA SCHNEIDER A BIELLA

L'anno duemiladiciassette l'undici del mese di settembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X
LEONE SERGIO	ASSESSORE	X
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PATRIMONIO - CONCESSIONE PRECARIA ALL'ANPI ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA DI UN LOCALE PRESSO VILLA SCHNEIDER A BIELLA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune è proprietario dell'immobile denominato "Complesso della Villa Schneider" sito in Piazza Lamarmora Alessandro n. 6 Biella – identificato al N.C.E.U. Fg n. 643 particella n. 185 (villa) (allegato A), particella n. 76 subalterni 1 e 2 (casa del custode) e N.C.T. al Foglio n. 45 particella n. 350 (giardino) il tutto segnato al N.C.T. al Foglio n. 45 mappali n. 349-350-351;
- Villa Schneider presenta interesse ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, come da decreto ministeriale in data 14 febbraio 2006;

Considerato che

- il trasloco della Biblioteca Ragazzi da Villa Schneider a Villa Piacenza è già avvenuto, e che l'Amministrazione Comunale intende trovare il miglior utilizzo possibile per Villa Schneider, una pregevole palazzina di inizio '900 che è stata testimonianza di un'ampia parte della storia biellese dell'ultimo secolo, considerata tra l'altro come "testimonianza" di un'epoca difficile, quella nazi – fascista, infatti nei locali del seminterrato è stato allestito da alcuni anni dall'Assessorato alla Cultura uno spazio visitabile dedicato alla memoria, che ricorda la storia e le torture subite da alcuni partigiani proprio in questi luoghi;
- l'Amministrazione Comunale, per valorizzare il più possibile Villa Schneider e la sua storia, vuole concedere, con la stipula di apposita concessione precaria, una porzione del piano rialzato della Villa (di cui l'allegata planimetria) all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - A.N.P.I., quasi a voler *chiudere il cerchio*;

Sentita la relazione dell'Assessore al Patrimonio, il quale propone di stipulare con l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - A.N.P.I. apposita concessione precaria concedendo l'uso esclusivo di un locale sito al piano terreno di Villa Schneider, riportato sull'allegata planimetria, per 5 (cinque) anni, sulla base delle seguenti considerazioni:

- viste le finalità dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - A.N.P.I., che è molto attiva sul territorio biellese svolgendo iniziative di carattere socio – culturale, oltretutto educativo, e che collabora con l'Amministrazione Comunale nello svolgimento di manifestazioni che arricchiscono il palinsesto culturale della comunità, già ritenuta meritevole, ai sensi delle delibere di Giunta Comunale n. 372 del 2/11/2015 e n. 145 del 27 aprile 2017, di una sede temporanea presso Palazzo Oropa, sede del Municipio, in attesa della disponibilità di Villa Schneider;
- la disponibilità dell'Associazione di valorizzare lo spazio dedicato alla memoria posto nel seminterrato della Villa;
- la disponibilità dell'Associazione di collaborare con l'Amministrazione per la gestione dello "SPAZIO BIELLA", non ancora ben delineato, ma in via di sviluppo da parte dell'Amministrazione, che potrà essere utilizzato da Associazioni, enti, ordini professionali, imprese, ecc. che intendono organizzare eventi, riunioni, conferenze, esposizioni, ecc. aperte alla cittadinanza;

Preso atto che in data 28 agosto 2017 al prot. Com.le n. 45580 è pervenuto il decreto ministeriale n. 172/2017 del 27/07/2017 di autorizzazione alla concessione d'uso dei locali di cui sopra;

Precisato che la concessione precaria avrà inserite le vincolanti prescrizioni dettate dal Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del turismo nel decreto n. 172/2017 del 27/07/2017;

Preso atto che la delibera della Giunta Comunale n. 404 del 14 novembre 2016 all'oggetto "Servizi a domanda individuale – Determinazione delle tariffe per l'anno 2017" ha deliberato in € 17,50 mq./anno il canone di concessioni precarie per i fabbricati;

Precisato che la concessione precaria dovrà contenere le seguenti precisazioni:

- a) la concessione decorrerà dal giorno della stipula e avrà la durata di 5 (cinque) anni, e non sarà tacitamente rinnovabile;
- b) la concessione precaria non costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, senza indennizzi e diritti di qualsiasi titolo.
- c) il canone di concessione annuale è fissato nell'importo di € 453,25 (17,50 x 25,90 mq.)
- d) il concessionario sarà tenuto al pagamento del canone per l'utilizzo dei locali anzidetti. Il canone verrà richiesto dall'Amministrazione posticipatamente e dovrà essere versato entro 60 giorni dalla richiesta. Il canone annuo di concessione precaria verrà indicizzato con aggiornamento annuo ISTAT.
- e) saranno a carico del concessionario, tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie, nonché straordinarie connesse alle migliorie ed adeguamenti alle normative vigenti in materia di sicurezza e sanità e tutti i lavori che vorrà apportare onde poter utilizzare al meglio i locali concessi. Per l'esecuzione di qualsiasi intervento di manutenzione, nonché migliorie, il concessionario dovrà richiedere autorizzazione al Comune di Biella; le migliorie che verranno eseguite dal concessionario restano acquisite al Comune di Biella senza obbligo di compenso, salvo sempre per il Comune il diritto di pretendere dal concessionario, il ripristino dei luoghi nello stato in cui questi li ha ricevuti.
- f) il mancato utilizzo dei locali dopo la stipula della concessione, per cause non imputabili all'Amministrazione comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine alla restituzione del corrispettivo già corrisposto.
- g) il concessionario si dovrà impegnare alla stipula di una congrua polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da incendio e danneggiamento della proprietà messa a disposizione in concessione precaria dal Comune di Biella.
- h) il concessionario dovrà farsi carico di un rimborso forfetario delle utenze (riscaldamento, energia elettrica e acqua) che sarà determinata a consuntivo ogni anno solare
- i) gli eventuali danni arrecati saranno addebitati al concessionario.
- j) il concessionario si dovrà impegnare a mantenere indenne e manlevare il Comune di Biella da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi a seguito del rilascio della presente concessione, indipendentemente dalla natura o dall'ammontare degli stessi.
- k) il concessionario si dovrà impegnare inoltre a farsi carico delle spese che il Comune stesso, eventualmente chiamato in causa, dovesse sostenere per contestazioni o addebiti di qualsiasi natura, compreso l'importo dei risarcimenti posti a suo carico in seguito a procedimenti e ricorsi di carattere legale e/o giudiziale.

- l) il mancato rispetto di uno o più obblighi comporterà lo scioglimento del rapporto contrattuale, così come l'omesso pagamento del canone implicherà la decadenza della concessione.

Precisato che ogni ulteriore onere, incombenza e responsabilità di qualsivoglia tipo e natura, derivanti dall'utilizzo dei locali suddetti, sono da intendersi a carico dell'Associazione, e che il Comune di Biella resterà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse costituire tra l'Associazioni di cui è il caso e terzi;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs 42/2004 e s.m.i.
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di concedere in uso precario all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia un locale sito al piano terreno di Villa Scheider, per 5 (cinque) anni;
2. di precisare che la concessione precaria avrà inserite le vincolanti prescrizioni dettate dal Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del turismo nel decreto n. 172/2017 del 27/07/2017;
3. di precisare che la concessione precaria dovrà contenere le seguenti precisazioni:
 - a) la concessione decorrerà dal giorno della stipula e avrà la durata di 5 (cinque) anni, e non sarà tacitamente rinnovabile;
 - b) la concessione precaria non costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, senza indennizzi e diritti di qualsiasi titolo.
 - c) il canone di concessione annuale è fissato nell'importo di € 453,25 (17,50 x 25,90 mq.)
 - d) il concessionario sarà tenuto al pagamento del canone per l'utilizzo dei locali anzidetti. Il canone verrà richiesto dall'Amministrazione posticipatamente e dovrà essere versato entro 60 giorni dalla richiesta. Il canone annuo di concessione precaria verrà indicizzato con aggiornamento annuo ISTAT.
 - e) saranno a carico del concessionario, tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie, nonché straordinarie connesse alle migliorie ed adeguamenti alle normative vigenti in materia di sicurezza e sanità e tutti i lavori che vorrà apportare onde poter utilizzare al meglio i locali concessi. Per l'esecuzione di qualsiasi intervento di manutenzione, nonché migliorie, il concessionario dovrà richiedere autorizzazione al Comune di Biella; le migliorie che verranno eseguite dal concessionario restano acquisite al Comune di Biella senza obbligo di compenso, salvo sempre per il Comune il diritto di pretendere dal concessionario, il ripristino dei luoghi nello stato in cui questi li ha ricevuti.

- f)* il mancato utilizzo dei locali dopo la stipula della concessione, per cause non imputabili all'Amministrazione comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine alla restituzione del corrispettivo già corrisposto.
 - g)* il concessionario si dovrà impegnare alla stipula di una congrua polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da incendio e danneggiamento della proprietà messa a disposizione in concessione precaria dal Comune di Biella.
 - h)* il concessionario dovrà farsi carico di un rimborso forfetario delle utenze (riscaldamento, energia elettrica e acqua) che sarà determinata a consuntivo ogni anno solare
 - i)* gli eventuali danni arrecati saranno addebitati al concessionario.
 - j)* il concessionario si dovrà impegnare a mantenere indenne e manlevare il Comune di Biella da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi a seguito del rilascio della presente concessione, indipendentemente dalla natura o dall'ammontare degli stessi.
 - k)* il concessionario si dovrà impegnare inoltre a farsi carico delle spese che il Comune stesso, eventualmente chiamato in causa, dovesse sostenere per contestazioni o addebiti di qualsiasi natura, compreso l'importo dei risarcimenti posti a suo carico in seguito a procedimenti e ricorsi di carattere legale e/o giudiziale.
 - i.* il mancato rispetto di uno o più obblighi comporterà lo scioglimento del rapporto contrattuale, così come l'omesso pagamento del canone implicherà la decadenza della concessione
4. di precisare che ogni ulteriore onere, incombenza e responsabilità di qualsivoglia tipo e natura, derivanti dall'utilizzo dei locali suddetti, sono da intendersi a carico dell'Associazione, e che il Comune di Biella resterà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse costituire tra l'Associazioni di cui è il caso e terzi;
5. di demandare al Dirigente del Servizio Patrimonio l'adozione dei successivi atti Amministrativi per provvedere a quanto disposto dal presente atto.
6. di dichiarare con successiva e separata votazione favorevole unanime e palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-